



DOCUMENTI OCCORRENTI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI


1. Domanda diretta al Collegio;
2. Marca da bollo € 16,00;
3. N° 2 fotografie recenti, formato tessera;
4. Dichiarazione del professionista presso il cui studio sarà svolta la pratica (documentazione di cui l'art. 2, comma 5 delle Direttive).
5. Autocertificazione di iscrizione del professionista al proprio Ordine e Collegio;
6. Copia del documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità del professionista dante pratica;
7. Dichiarazione dell'aspirante praticante attestante la conoscenza delle Direttive emanate dal Consiglio Nazionale Geometri (documentazione di cui l'art. 2, comma 6 delle Direttive);
8. Attestazione del versamento dell'importo di € 270,00 da versare tramite il PagoPA collegandosi al sito www.geometri.vt.it;
9. Copia di un documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità.

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

Protocollo n. _____ Del ____/____/____ Sigla _____

N. Ricevuta _____ Del ____/____/____ Importo € _____

N. Provvisorio _____ N. Iscrizione Def. _____ Matr. Cassa _____



Al Sig. Presidente del
COLLEGIO DEI GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI DELLA
PROVINCIA DI VITERBO
Via Luigi Galvani, 10
01100 Viterbo VT

Il sottoscritto Geometra _____
nato a _____ Prov. ____ il ____/____/____ Codice Fiscale _____

CHIEDE

di essere iscritto nel Registro dei Praticanti tenuto dal Collegio Geometri e Geometri Laureati di Viterbo.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, consapevole che, dichiarazioni false o mendaci comportano le sanzioni penali previste dall' articolo 76, nonché il rigetto della presente istanza ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. citato,

DICHIARA

1. di essere residente in _____ Prov. _____
Via _____ n. _____ c.a.p. _____
Tel. ____/____ Cell. _____ e-mail _____
2. di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, se cittadino extracomunitario, di essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi _____
3. di essere in possesso del diploma di geometra o di istruzione tecnica, settore presso tecnologico-indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (C.A.T.) conseguito il _____
l'Istituto _____ in _____ con votazione ____/____
4. che nel casellario Giudiziale presso il Tribunale di _____ a mio nome risulta:
 nulla _____
5. di avere pieno godimento dei diritti civili;
6. di aver preso visione delle norme che regolano l'iscrizione nel registro dei Praticanti emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 07 marzo 1985 n°75 e del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137 particolarmente per quanto concerne l'obbligo di comunicare tempestivamente al Collegio qualsiasi interruzione dell'attività per la durata superiore a tre mesi, nonché l'eventuale sospensione del tirocinio professionale ed


infine la cessazione dell'attività stessa anche per trasferimento presso altro studio professionale;

7. di aver preso visione di quanto disposto dall'art. 8 delle Direttive del Consiglio Nazionale dei Geometri ove si prevede l'apertura del procedimento disciplinare in caso di irregolarità o di dichiarazioni mendaci;

Autorizza il Collegio al trattamento dei dati personali (Art. 13 D. L.vo n° 196/2003)

Viterbo li ____/____/____

FIRMA



AUTODICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE DEL PROFESSIONISTA

Il/La sottoscritto/a _____

nato a _____ Prov. _____ Il ____ / ____ / _____

residente a _____ Prov. _____ Cap _____

Via _____ n. _____

E-mail _____ P.E.C. _____

DICHIARA

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

di essere iscritto/a all'Ordine o Collegio _____ di _____

con specializzazione (valido solo per gli Ingegneri) in _____

dal _____ n° iscrizione _____

e di non avere provvedimenti di sospensione in corso

(Firma)



Si allega fotocopia documento

Io sottoscritto geometra _____
nato a _____ Prov. _____ il _____
residente in _____ Prov. _____ Cap. _____
Via _____ n. _____

DICHIARO

di aver preso visione delle norme che regolano l'iscrizione nel Registro dei Praticanti emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. n° 2 della Legge 07 marzo 1985 n° 75 e del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, particolarmente per quanto concerne l'obbligo di comunicare tempestivamente al Collegio qualsiasi interruzione dell'attività per la durata superiore a tre mesi, nonché l'eventuale sospensione del tirocinio professionale ed infine la cessazione dell'attività stessa anche per trasferimento presso altro studio professionale;

di aver preso visione di quanto disposto dall'art. 8 delle Direttive del Consiglio Nazionale dei Geometri ove si prevede l'apertura del procedimento disciplinare in caso di irregolarità o di dichiarazioni mendaci.

firma)

Viterbo , ____/____/____

ISCRIZIONE CASSA DI PREVIDENZA GEOMETRI

OGGETTO: richiesta Iscrizione Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri

Il Sottoscritto geom. _____

nato a _____ prov. _____ il _____ e residente

in _____ Cap _____

Via _____ Tel.abitaz. _____

Tel. Studio _____

E-mail _____

Codice Fiscale _____

avendo presentato domanda di iscrizione al Registro Praticanti del Collegio di Viterbo in data

CHIEDE

di essere iscritto alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti.

Data

Firma del Geometra



DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA

Al Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Viterbo

Il/La sottoscritto/a _____
(prof.ne e spec.ne) (Cognome) (Nome)

DICHIARA

- di essere nato/a _____ Prov. _____ il ____ / ____ / ____;
- di essere residente a _____ Via _____ Cap. _____ Tel. ____ / ____;
- di essere cittadino Italiano (oppure) _____;
- di essere titolare dello studio professionale in _____ Via _____
cap. _____ Tel. ____ / _____ con P.IVA n. _____;
E-mail _____ PEC _____;
- di essere in possesso del seguente Codice Fiscale _____;
- di aver preso visione delle norme che regolano l'iscrizione nel Registro dei Praticanti emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 07 marzo 1985 n° 75 nonché dell'art. 6 del DPR 137/2012 particolarmente per quanto concerne l'obbligo di comunicare tempestivamente al Collegio qualsiasi interruzione dell'attività, nonché l'eventuale sospensione della pratica professionale per l'assolvimento del servizio di leva, ed infine la cessazione dell'attività stessa anche per trasferimento presso altro studio professionale;

SI IMPEGNA FORMALMENTE AD EFFETTO DI LEGGE A:

ammettere il praticante _____ all'esercizio della pratica nel proprio studio e di assumersi la responsabilità professionale di seguire il praticante impartendogli un adeguato addestramento, a contenuto teorico e pratico finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione;

- di essere disponibile a consentire lo svolgimento della pratica attraverso l'espletamento di attività formativa ai sensi dell'art. 17 delle Nuove Direttive art. 2 della Legge 7 marzo 1985 n° 75;
- di aver preso visione di quanto disposto dall'art. 16 della Direttive del Consiglio Nazionale dei Geometri ove si prevede l'apertura del procedimento disciplinare in caso di irregolarità o di dichiarazioni mendaci;
- dichiara inoltre di essere a conoscenza di non poter avere nel proprio studio più di tre praticanti.

Distinti Saluti

(Luogo e data)

(timbro e firma)



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - GDPR

Gentile Geometra,

in osservanza del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679, siamo a indicarle le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da Lei forniti. Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR, è l'ENTE COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VITERBO (di seguito "Collegio" o "ENTE"). nella persona del suo legale *rappresentante pro-tempore* dott. Gianluca Maria FOCIANI con sede legale in Via Luigi Galvani, n. 10 – 01100 Viterbo (VT). Telefono: 0761/253863; E-mail: collegio@geometri.vt.it; PEC: collegio.viterbo@geopec.it

Per qualsiasi informazione riguardante i Suoi dati personali e per esercitare i suoi diritti potrà scrivere all'Ente COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VITERBO oppure all'indirizzo E-mail : [\[privacy@geometri.vt.it\]](mailto:privacy@geometri.vt.it)

Responsabile della Protezione dei dati: Dott. Maria Cristina Rosati reperibile sempre ai segg. Contatti email: dpo@geometri.vt.it – pec: collegio.viterbo@geopec.it

TIPI DI DATI TRATTATI

I dati personali trattati potranno esser di tipo comune ma anche dati particolari (ex dati sensibili) e giudiziari per quanto, ad esempio, incidenti sull'idoneità all'esercizio professionale.

Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Dato particolare (ex dato sensibile): dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Le finalità del trattamento sono quelle istituzionali del Collegio di tenuta dell'albo professionale di cui al R.D. n. 274/1929, dell'aggiornamento professionale e dell'osservanza delle norme deontologiche nonché quelle strumentali al loro perseguimento ivi comprese quelle di difesa dei diritti del Collegio. Il trattamento potrà avvenire anche al fine di erogare servizi ed assistenza inerenti l'esercizio della professione o la qualità di iscritto.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà in forma automatizzata e manuale, mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente autorizzati e protetti da accessi non autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32 del GDPR.

BASE GIURIDICA

La base giuridica per la quale è lecito il trattamento dei suoi dati è il compito di interesse pubblico assegnato dalla legge al Collegio. Lei ha diritto a non prestare il consenso alla raccolta dei suoi dati tuttavia, in questo, caso sarà impossibile la sua iscrizione all'albo professionale.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

La presente informativa è in vigore dal 25/05/2018. Il Collegio si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa vigente.

I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati a soggetti terzi esclusivamente per esigenze strettamente collegate alle finalità indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo legali, professionisti, consulenti, ditte di servizi informatici che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra, la Fondazione Geometri Collegio Viterbo, Cipag, Consiglio Nazionale Geometri e GL cui la comunicazione è imposta per l'adempimento dei fini istituzionali del Collegio. Un trasferimento dei suoi dati in paesi extra UE o organizzazioni internazionali non è previsto. L'elenco aggiornato dei responsabili esterni è disponibile presso la sede dell'Ente.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

La conservazione dei suoi dati avverrà per tutto il periodo imposto dall'obbligo istituzionale del Collegio di tenuta, revisione e conservazione dell'albo professionale; per l'erogazione dei servizi le informazioni saranno conservate solo per il tempo indispensabile e quindi automaticamente cancellate.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

La informiamo infine che in conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, l'interessato può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare: ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento l'accesso ai dati che la riguardano, la rettifica se inesatti, che siano aggiornati, di chiedere la limitazione del trattamento a quelli necessari o la loro cancellazione anche se diffusi a terzi (diritto all'oblio), di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o revocare il consenso, il diritto alla portabilità.

I dati personali conferiti non verranno trattati per ottenerne decisioni automatizzate o per scopi di profilazione

L'Interessato potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

L'esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12, GDPR.

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a _____ dichiara di avere letto e compreso l'Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del GDPR e di **acconsentire**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche "particolari" e/o giudiziari.

Data _____

Firma _____

INFORMAZIONE E CONSENSO A RICEVERE COMUNICAZIONI VIA INTERNET O CELLULARE

Per facilitare la gestione dei rapporti con il Collegio in particolare per quanto riguarda informazioni, circolari, notizie e iniziative in genere di interesse dei Geometri e dei Praticanti iscritti rispettivamente all'Albo Professionale e all'apposito Registro, il sottoscritto acconsente di ricevere comunicazioni. Queste comunicazioni non possono essere inviate senza lo specifico consenso espresso del destinatario. Il consenso non è obbligatorio e, se prestato, può essere revocato in ogni momento qualsiasi momento scrivendo a: [\[privacy@geometri.vt.it\]](mailto:privacy@geometri.vt.it)

Le comunicazioni potranno avvenire mediante l'invio di newsletter, email, sms, mms utilizzo di social network e app.

Acconsento

NEGO il consenso

Indico per ricevere tali comunicazioni

CELLULARE _____

E-MAIL _____

Data _____

Firma _____

La presente informativa è in vigore dal 25/05/2018. L'ENTE si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa vigente.

Page 2 of 2

La presente informativa è in vigore dal 25/05/2018. Il Collegio si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa vigente.

Page 2 of 2



DIRETTIVE SUL PRATICANTATO
Modalità per l'iscrizione e lo svolgimento del
tirocinio nonché per la tenuta dei relativi
registri

Approvate con delibera del Consiglio Nazionale in data 17 settembre 2014
e modificate con:

- delibera C.N. del 12 maggio 2015 (art. 10)
- delibera C.N. del 24 gennaio 2018 (art. 18)



Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

- Visto l'articolo 2, comma 2, della Legge n. 75 del 7 marzo 1985;
- Visto gli articoli 6 e 55, comma 3, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328;
- Visto il Decreto Ministeriale n.270/2004 e il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007;
- Visto l'articolo 5 comma 6, Decreto del Presidente del Consiglio 25 gennaio 2008;
- Visto l'articolo 45, Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010;
- Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;
- Vista la legge 14 settembre 2011 n. 148;
- Visto l'articolo 9, Legge 24 marzo 2012, n. 27;
- Visto l'articolo 6, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- Considerato che:
 - (1) Alla sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra sono ammessi, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge, i candidati che abbiano:
 - (1.1) compiuto un periodo di tirocinio di diciotto (18) mesi;
 - (1.2) completato almeno diciotto (18) mesi di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale (circolare Ministero Giustizia del 4 luglio 2012)
 - (1.3) conseguito il diploma di istruzione tecnica superiore (ITS) della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocinio non inferiore a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo (DPCM 25.01.2008)
 - (1.4) conseguito il diploma di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocinio non inferiore a sei (6) mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo (art. 55 D.P.R. n. 328/2001)
 - (1.5) conseguito la laurea, comprensiva di sei (6) mesi di tirocinio, nelle classi che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione (articolo 55 D.P.R. n. 328/2001 e s.m.i.)



- (1.6) conseguito il diploma universitario triennale (articolo 8, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella A e s.m.i.);
- (1.7) frequentato con profitto specifici corsi di formazione professionale come previsto dal regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.P.R. n.137/2012 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15.08.2014).
- (2) Il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 all'articolo 45 disciplina il procedimento per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate.
- (3) L'accesso all'esame di stato per l'esercizio della professione del geometra è possibile attraverso diversi percorsi statuiti dalle vigenti norme che consentono lo svolgimento della pratica anche attraverso corsi e/o esami universitari per cui è possibile l'equiparazione di percorsi di studio alla pratica professionale.

emana le seguenti direttive

Articolo 1

Ambito applicazione

1. Le presenti direttive disciplinano le modalità di iscrizione e lo svolgimento del tirocinio, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei Collegi Provinciali e Circondariali Geometri e Geometri Laureati di cui dall'articolo 2, comma 3, Legge n. 75/1985.

Articolo 2

Definizioni - Abbreviazioni

1. Ai fini delle presenti direttive si applicano le seguenti definizioni e abbreviazioni:

Attività	Attività tecnica subordinata ovvero prestazioni di lavoro dipendente comprese quelle fiscalmente assimilabili ¹ e coerenti con l'attività professionale del geometra;
----------	--

¹ T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 articolo 50 e s.m.i.



CIPAG	Cassa Italiana Previdenza Assistenza Geometri;
Collegio	Collegio Provinciale o Circondariale Geometri e Geometri Laureati;
Consiglio Nazionale	Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati;
Geometra	Geometra o Geometra laureato;
IFTS	Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore ² finalizzati a formare figure professionali;
Iter formativo	Percorso finalizzato al raggiungimento di specifici livelli di apprendimento per l'accesso alla libera professione comprensivo del tirocinio e/o dalla frequenza di corsi di formazione coerenti con l'attività professionale;
ITS	Corsi di Istruzione Tecnica Superiore ³ finalizzati a rafforzare l'istruzione tecnica e professionale nell'ambito della filiera tecnica e scientifica;
Praticante	Soggetto iscritto al registro dei praticanti previsto dalla Legge n.75/85 art. 2, comma 3 e D.P.R. n. 137/2012, art. 6, comma 2.
Professionista affidatario	Geometra ⁴ , architetto o ingegnere civile (edile, geotecnica, idraulica, strutture e trasporti) ovvero ingegnere o architetto, iscritto nella sezione B del rispettivo Ordine, laureato nelle classi che consentono l'accesso all'esame di stato per l'esercizio della professione di geometra ⁵ , iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio;
Tirocinio ⁶	Periodo obbligatorio propedeutico all'abilitazione per l'esercizio della professione di geometra. Il tirocinio, della durata massima di diciotto (18) mesi, consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del

² D.M. Istruzione 31 ottobre 2000 n. 436

³ D.P.C.M. 25 gennaio 2008

⁴ Geometra che svolge attività professionale (iscritto CIPAG)

⁵ Alla data di entrata in vigore delle presenti direttive le classi di laurea di riferimento sono 7, 17, 21, 23 (ex 4, 7, 8) ai sensi del DPR n. 328/2001 e s.m.i.

⁶ Equivalente alla definizione di praticantato di cui alla Legge n. 75/1985



praticante ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per la professione.

Articolo 3

Iscrizione nel Registro dei praticanti

1. Presso ciascun Collegio è tenuto un registro dei praticanti nel quale vengono iscritti coloro che, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli che seguono, intraprendono l'iter formativo per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra.
2. Possono essere iscritti al registro coloro che hanno conseguito il diploma del corso di studi di geometra, ovvero hanno conseguito il diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico – indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (D.P.R. n. 88/2010):
3. Il registro, con pagine numerate e vidimate, deve contenere, per ogni praticante:
 - a) cognome e nome,
 - b) luogo e data di nascita,
 - c) codice fiscale,
 - d) luogo di residenza,
 - e) titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto scolastico presso il quale è stato conseguito e l'anno di conseguimento,
 - f) cognome, nome e domicilio professionale del professionista affidatario presso il quale viene svolta la pratica;
 - g) data di iscrizione nel Registro;
 - h) data di compimento della pratica;
 - i) data di rilascio del certificato di compiuta pratica;
 - j) eventuali notizie utili allo svolgimento della pratica professionale.

Articolo 4

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti, è rivolta al Presidente del Collegio del territorio in cui il professionista affidatario svolge la propria attività professionale.
2. Nella domanda il richiedente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare:



- a) luogo e data di nascita;
- b) codice fiscale;
- c) la propria residenza anagrafica;
- d) titoli di studio di cui all'articolo 3, comma 3, anno di conseguimento e Istituto Scolastico.
- e) godimento dei diritti civili
- f) altri titoli di studio o di frequenza che possono essere valutati quali periodi sostitutivi o compensativi del periodo di pratica.
- g) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o il possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 286/1998 e D.P.R. n. 394/1999⁷

3. I controlli relativi alla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere effettuati dai Collegi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – artt. 71 e 75.

4. Sono parte integrante dell'istanza:

- a) dichiarazione del professionista affidatario, di accettazione del praticante e di responsabilità nei confronti dello stesso, sia sotto il profilo tecnico professionale che deontologico;
- b) dichiarazione del professionista affidatario e del praticante attestante la conoscenza e l'accettazione delle presenti direttive.

5. Si può essere iscritti nel registro dei praticanti di un solo Collegio.

Articolo 5

Verifica dei requisiti e ricorsi

1. Verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, delle presenti direttive, il Collegio iscrive il richiedente nel registro entro due (2) mesi dalla data di presentazione della domanda ai sensi del D.Lgs. n. 59/2010, articolo 61. L'inizio del praticantato decorre dalla data di presentazione della domanda.

⁷ Il cittadino comunitario, in possesso di titoli rilasciati da paese membro dell'Unione Europea può chiedere l'iscrizione al registro dei praticanti previo riconoscimento del proprio titolo, ottenuto dai competenti uffici scolastici regionali. Il cittadino di uno stato non appartenente all'Unione Europea che abbia conseguito il titolo di studio o professionale all'estero deve documentarne l'equipollenza a quello prescritto per l'iscrizione secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.P.R. n. 394/1999 nonché dall'art. 387 del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione approvato con D.Lgs. n. 297/1994 e s.m.



2. Verificata la regolarità della domanda il Collegio provvede a comunicare al praticante ed al professionista affidatario l'avvenuta iscrizione nel registro dei praticanti, evidenziando che "i praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare" (articolo 6, comma 8, DPR n. 137/2012).

3. L'eventuale carenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, delle presenti direttive comporta il mancato accoglimento della domanda. Il Collegio comunica il diniego al Praticante ed al professionista affidatario con raccomandata con avviso di ricevimento oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. In calce alla comunicazione devono essere precisati l'indicazione dell'autorità cui ricorrere (ai fini della sua impugnazione) e dei relativi termini (vale a dire, che avverso lo stesso provvedimento "è dato ricorso al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ai sensi dell'articolo 15 del Regio Decreto n.274/1929 entro trenta giorni dalla notificazione").

Articolo 6

Variazioni nello svolgimento della pratica

1. Nel caso di variazione del professionista affidatario, il praticante deve darne comunicazione tempestiva al Collegio competente. Alla comunicazione devono essere allegate le dichiarazioni del nuovo professionista affidatario previste dall'art. 4, comma 4, delle presenti direttive. Il Collegio verifica la regolarità del periodo di tirocinio precedente.

2. Nel caso di variazione dell'ambito territoriale in cui si svolge il tirocinio, il praticante deve presentare domanda di trasferimento al Collegio competente territorialmente inviandone copia, contestualmente al Collegio di provenienza. Alla comunicazione devono essere allegate le dichiarazioni dell'eventuale nuovo professionista affidatario previste dall'articolo 4, comma 4, delle presenti direttive. Il Collegio verifica la regolarità del periodo di tirocinio precedente.

3. Il Collegio di provenienza provvede, tempestivamente, a trasmettere al Collegio competente il fascicolo personale del praticante⁸.

⁸ Il fascicolo deve contenere copia autentica della pagina del registro dei praticanti (riferita al praticante), tutta la documentazione presentata all'atto della prima iscrizione.



Articolo 7

Cancellazione dal registro dei praticanti

1. Il Collegio verificato il mancato rispetto di uno dei requisiti richiesti dalle presenti direttive, dispone, con delibera motivata, la cancellazione o il mancato riconoscimento di periodi di pratica

2. Il Collegio provvede in ogni caso, alla cancellazione del praticante dal registro decorsi i cinque anni di validità del certificato di compiuta pratica qualora il praticante stesso non abbia superato l'esame di Stato ai sensi dell'articolo 6 comma 12 del D.P.R. n. 137/2012.

3. Il Collegio provvede alla cancellazione del praticante nell'ipotesi di interruzione della pratica professionale per oltre tre mesi senza giustificato motivo o in caso di mancata ripresa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del DPR n. 137/2012.

4. La comunicazione dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo è inviata contestualmente al praticante ed al professionista affidatario, con raccomandata con avviso di ricevimento oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.

In calce alla comunicazione devono essere precisati l'indicazione dell'autorità cui ricorrere (ai fini della sua impugnazione) e dei relativi termini (vale a dire, che avverso lo stesso provvedimento "è dato ricorso al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ai sensi dell'articolo 15 del Regio Decreto n. 274/1929 entro trenta giorni dalla notificazione").

Articolo 8

Provvedimenti disciplinari

1. Il praticante deve osservare gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti ed è soggetto al medesimo potere disciplinare ai sensi dell'articolo 6 comma 8 del D.P.R. n. 137/2012.

Nel caso in cui al praticante sia irrogata una sanzione disciplinare il Collegio provvede ad annotare la sanzione nella scheda del praticante. Nell'ipotesi di sospensione si applica l'articolo 6 comma 7, del D.P.R. n. 137/2012. Il Collegio provvede alla comunicazione della sanzione irrogata sia al praticante che al professionista



affidatario. Nell'ipotesi di cancellazione il Collegio provvede alla cancellazione dal registro dei praticanti.

Articolo 9

Tassa iscrizione

1. Il Collegio può determinare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2^a del D.Lgs.Lgt. 23.11.1944 n. 382, l'ammontare della tassa relativa all'iscrizione nel Registro dei praticanti.
2. Il Collegio può determinare eventuali diritti di segreteria per coloro che non hanno l'obbligo di iscrizione al registro dei praticanti.

Articolo 10

Attestazione di compiuta pratica

1. Il Consiglio del Collegio presso il quale è compiuto il tirocinio, previa verifica dell'avvenuto compimento del tirocinio, rilascia il certificato come da modello allegato.
Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di compimento del tirocinio senza che segua il superamento dell'esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il competente Consiglio del Collegio provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti
2. Il certificato è rilasciato solo ai praticanti che hanno iniziato il tirocinio dopo il 15 agosto 2012 (D.P.R. n. 137/2012, art. 6 comma 14) e per i tirocini svolti presso un professionista affidatario.

Articolo 11

Modalità di svolgimento del periodo di tirocinio

1. Il tirocinio deve essere effettivo e continuativo.
2. Il professionista affidatario ha il dovere di impartire al praticante le nozioni tecniche e deontologiche che stanno a fondamento della professione.
3. Al fine di garantire l'ottimale svolgimento del periodo di tirocinio ciascun professionista affidatario non può accogliere nel proprio studio, contemporaneamente, più di tre praticanti, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio sulla base dei criteri concernenti l'attività professionale del



richiedente e l'organizzazione della stessa come stabiliti dal regolamento approvato dal Consiglio Nazionale in data 22 luglio 2014 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15.08.2014) ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.P.R. n. 137/2012.

4. E' facoltà del Presidente del Collegio verificare il livello di apprendimento del praticante ogni sei mesi mediante un colloquio finalizzato a fornire le corrette indicazioni al praticante per la prosecuzione del periodo di tirocinio mediante suggerimenti, consigli e pareri. Il Presidente può avvalersi di un'apposita commissione nominata dal consiglio del collegio.

5. Il praticante al compimento della pratica professionale deve produrre un curriculum, sottoscritto anche dal professionista affidatario, attestante le funzioni svolte ed eventuali studi compiuti che sarà allegato, a cura del praticante, alla domanda di ammissione all'esame di stato; tale documento è previsto dall'Ordinanza Ministero Istruzione per l'indizione degli esami di stato per l'abilitazione della professione di geometra.

6. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.P.R. n. 137/2012.

7. La tutela assicurativa del praticante contro gli infortuni è disciplinata dalle norme vigenti⁹.

Articolo 12

Rimborso Spese

1. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della Legge 24 marzo 2012 n. 27.

Articolo 13

Interruzione e ripresa del periodo di pratica

1. L'interruzione del tirocinio, per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia di quello previamente svolto e conseguentemente la cancellazione dal registro dei praticanti. Quando ricorre un giustificato motivo, (ad esempio la

⁹ Alla data di approvazione delle presenti direttive trova applicazione la nota INAIL del 9 luglio 2004, n. 1399 la quale chiarisce che "... i praticanti, per l'attività gratuita svolta presso gli studi professionali, devono intendersi esclusi da ogni obbligo assicurativo."



sospensione per provvedimento disciplinare) l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo restando l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto. Tali interruzioni devono essere tempestivamente comunicate dal praticante e/o dal professionista, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo di pari validità, al Collegio precisando la data ed il periodo di interruzione nel caso in cui l'interruzione superi i tre mesi.

2. Il Collegio, verificate le motivazioni, delibera sulla richiesta.

3. Il praticante ed il professionista affidatario entro la data di scadenza del periodo di interruzione comunicano la ripresa del tirocinio. Nell'ipotesi negativa, decorsi venti giorni da tale termine, il Collegio provvede alla cancellazione dal registro dei praticanti.

4. Dalla data di interruzione a quella di ripresa del tirocinio non devono trascorrere più di tre mesi salvo il caso in cui le interruzioni siano state determinate da: malattie, gravi motivi o circostanze eccezionali.

5. Per l'inadempienza del praticante, relativamente al comma 1 del presente articolo, il Collegio dispone l'immediata cancellazione dell'interessato dal Registro dei praticanti, dandone comunicazione a mezzo raccomandata oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.

In calce alla comunicazione devono essere precisati l'indicazione dell'autorità cui ricorrere (ai fini della sua impugnazione) e dei relativi termini (vale a dire, che avverso lo stesso provvedimento "è dato ricorso al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ai sensi dell'articolo 15 del Regio Decreto n. 274/1929 entro trenta giorni dalla notificazione").

Articolo 14

Interruzione del periodo di pratica a causa di malattia, gravi motivi o circostanze eccezionali

1. In caso di malattia, di comprovati gravi motivi o di circostanze eccezionali che, comunque, non abbiano comportato una interruzione superiore a 9 mesi, il Collegio delibera sulla validità del periodo di pratica effettivamente svolta prima dell'interruzione.

Articolo 15

Interruzione del periodo di pratica per servizio civile

1. Il servizio civile è incompatibile con lo svolgimento del tirocinio; al termine del servizio il praticante può richiedere, con documentata istanza, il ricongiungimento del tirocinio antecedente al servizio civile;



2. Il tirocinio deve essere ripreso entro nove (9) mesi dalla sua interruzione ai sensi dell'articolo 6 comma 7 del D.P.R. n. 137/2012, ciò deve risultare da apposita dichiarazione del professionista.

Articolo 16

Interruzione del periodo di pratica per gravidanza e puerperio e congedo parentale

1. Le interruzioni della pratica per gravidanza e puerperio, nonché congedo parentale, sono disciplinate dalle disposizioni della legge 30.12.1971 n. 1204 e successive modifiche e integrazioni e dalla Legge n. 53/2000, in quanto applicabili.

Articolo 17

Corso formazione professionale

1. Il tirocinio oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifico corso di formazione professionale organizzati dai collegi secondo lo schema allegato al regolamento approvato dal Consiglio Nazionale (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15.08.2014) ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.P.R. n. 137/2012.

2. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi o da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.P.R. n. 137/2012

Articolo 18

Equiparazione alla pratica professionale

1. Coloro i quali, in possesso del diploma di geometra o di istruzione tecnica, indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, abbiano conseguito lauree o sostenuto esami dei corsi di laurea presso le facoltà di agraria, ingegneria, architettura e scienze matematiche, fisiche e naturali purché coerenti con le attività professionali del geometra, potranno inoltrare istanza di riconoscimento al Consiglio Nazionale, sulla base della documentazione prodotta tramite il Collegio. La documentazione da inviare deve essere composta da: modulo di riconoscimento (come da modello 3 allegato) compilato in ogni sua parte, fotocopia del libretto universitario o fotocopia della laurea conseguita. In caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva i collegi sono tenuti ad operare idonei controlli anche a campione secondo il disposto del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.



2. Il Presidente del Consiglio Nazionale, verificata la documentazione, dispone l'equiparazione della laurea o degli esami sostenuti al previsto periodo di tirocinio oppure a parte di esso, in attuazione delle disposizioni regolamentari, deliberate dal Consiglio, e di cui all'allegato 6 delle presenti direttive. Nell'ipotesi positiva, il richiedente deve iscriversi al registro dei praticanti.

Articolo 19

Altri percorsi formativi

1. Possono essere riconosciuti, ai fini del tirocinio, anche eventuali corsi – di durata inferiore a quattro semestri¹⁰ - di istruzione e formazione integrata superiore o altri corsi, organizzati da collegi, enti di formazione, regioni, scuole, enti pubblici ecc., di durata non inferiore a 120 ore¹¹.

2. Il riconoscimento¹² dei corsi ai fini del tirocinio di cui al comma 1, è di competenza del Collegio sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza con l'attività professionale del geometra;
- esperienze professionalizzanti;
- insegnamento, secondo le aree modulari obbligatorie:
 - ordinamento professionale;
 - topografia, cartografia, geodesia e catasto;
 - edilizia – urbanistica e ambiente;
 - estimo e attività peritale;
 - elementi di diritto civile e legislazione;

3. Il riconoscimento complessivo ai fini del tirocinio non può essere superiore a sei (6) mesi sia nell'ipotesi di svolgimento di un unico corso che di più corsi.

Articolo 20

Periodi di pratica presso Uffici Tecnici della P.A. o professionisti dell'Unione Europea

1. Possono essere stipulate convenzioni tra il Collegio e un Ente Pubblico al fine di consentire ai praticanti, per un periodo massimo di sei (6) mesi, l'apprendimento delle procedure relative ai settori di attività professionale. Tali convenzioni sono stipulate in

¹⁰ Consideranda 1.4

¹¹ La durata del corso deve essere certificata dall'Istituto o ente formatore che ha curato il corso

¹² Sulla base del rapporto 100 ore = 1 mese di pratica



base allo schema-tipo elaborato dal Consiglio Nazionale. Nell'ambito di tali convenzioni deve essere altresì previsto l'obbligo assicurativo dei praticanti.

2. Il tirocinio può essere svolto nell'ambito dell'Unione Europea in misura non superiore a sei (6) mesi, presso enti o professionisti con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 6, comma 4 D.P.R. 137/2012).

3. Il praticante che intende svolgere tirocinio in conformità al comma precedente deve comunicare preventivamente al Collegio: i) l'inizio, ii) l'ente o il professionista ove si intende svolgere il tirocinio, iii) la categoria di appartenenza del professionista o le mansioni che verranno svolte presso l'ente.

4. Il Collegio verifica la coerenza tra le mansioni svolte con le finalità del tirocinio e autorizza il periodo di tirocinio all'estero.

5. I predetti periodi devono essere debitamente documentati, al fine di essere riconosciuti validi per la formazione del periodo di tirocinio previsto.

6. Possono essere convalidati dal Collegio periodi di tirocinio svolti all'estero prima dell'iscrizione al registro dei praticanti purché ritenuti conformi ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo .

Art. 21

Svolgimento attività tecnica subordinata

1. L'attività deve essere comprovata mediante dichiarazione del datore o dei datori di lavoro, presso i quali l'attività tecnica subordinata è stata svolta, attestante la qualifica ricoperta dal dipendente, nonché con altro idoneo mezzo di prova.

2. La dichiarazione deve contenere l'indicazione esatta del periodo durante il quale l'attività è stata svolta e la dettagliata descrizione della stessa, in modo da comprovare la effettività e la continuità dell'affidamento all'interessato di funzioni tecniche, rientranti nelle materie di attinenza e nelle caratteristiche della professione di geometra.

3. L'attività di cui sopra deve essere riconosciuta dal Collegio idonea ai fini della pratica di cui all'articolo 2, comma 2, della L. 7.3.1985 n. 75, sulla base di quanto previsto nel comma precedente, valutando, inoltre, la natura dell'attività svolta dal datore di lavoro e dell'oggetto del contratto di assunzione.

4. Qualora l'attività tecnica venga svolta presso distinti datori di lavoro, se ne terrà conto ai fini del raggiungimento del periodo di diciotto (18) mesi, sempre che tra le prestazioni di lavoro, di cui s'intende sommare la durata, non intercorra un intervallo superiore a tre mesi. L'intervallo può essere superiore a tre mesi qualora esso dipenda dai casi previsti dagli articoli 13, 14, 15 e 16.

5. E' consentito lo svolgimento di periodi di tirocinio presso un professionista affidatario (compreso le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19) e di attività tecnica



subordinata, purché fra i vari periodi non ci siano interruzioni superiori a tre mesi fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli.

6. Per lo svolgimento dell'attività tecnica subordinata non è obbligatoria l'iscrizione al Registro dei praticanti.

Articolo 22

Abrogazione

1. Sono espressamente abrogate le precedenti direttive emanate dal Consiglio Nazionale in materia.

Articolo 23

Validità precedenti periodi

1. I periodi di praticantato regolarmente svolti fino alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive conservano efficacia e sono quindi computabili ai fini del compimento del periodo di pratica di diciotto (18) mesi

2. Sono assoggettati alle norme di cui alle presenti direttive anche coloro i quali hanno conseguito il Diploma di Geometra prima dell'entrata in vigore della riforma dell'esame di Stato di cui al D.L. 15.2.1969, n. 9 (convertito con modificazioni nella L. 5 aprile 1969, n. 119), nonché coloro i quali, avendo superato l'esame – colloquio prima dell'entrata in vigore della L. 7.3.1985, n. 75, non abbiano, tuttavia, provveduto ad iscriversi all'Albo professionale.



MODULISTICA

1. Domanda di iscrizione al Registro Praticanti;
2. Dichiarazione del professionista;
3. Modulo riconoscimento percorso formativo universitario;
4. Fac simile attestazione compiuta pratica;
5. Schema convenzione;
6. Disposizioni regolamentari per riconoscimento percorso formativo universitario